

## La Corte internazionale di giustizia e Israele: una decisione storica

Autore: [Micaela Frulli](#)

**La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell’Aja è il più importante organo giudiziario delle Nazioni Unite e ha competenza a dirimere le controversie tra Stati.** Non va confusa con la Corte Penale Internazionale (CPI), anch’essa con sede all’Aia, che invece persegue gli individui sospettati di aver compiuto crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e aggressione. I giudici della CIG sono 15 e sono eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, secondo il criterio dell’equa distribuzione geografica (al collegio per questa controversia sono aggiunti due giudici cosiddetti *ad hoc*, uno indicato dal Sudafrica e uno da Israele). Le sentenze e le ordinanze della Corte sono vincolanti per gli Stati in causa. Nella storia della CIG, prima del recentissimo ricorso del Sudafrica contro Israele, ci sono state altre controversie tra Stati relativamente alla violazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. Due di questi casi sono ancora pendenti (Gambia c. Myanmar e Ucraina c. Russia) mentre, tra i casi meno recenti, il più importante è sicuramente quello che ha visto contrapposte la Bosnia-Erzegovina e la Serbia (all’epoca Serbia-Montenegro), nel quale la CIG nel 2007 ha condannato la Serbia per mancata prevenzione del genocidio di Srebrenica.

Nel ricorso presentato il 29 dicembre 2023, **il Sudafrica ha citato in giudizio lo Stato di Israele per una serie di atti compiuti nel contesto delle operazioni militari condotte nella striscia di Gaza a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.** In particolare, gli atti contestati a Israele nel ricorso rientrano tra le condotte proibite dalla Convenzione del 1948. Il ricorso si sofferma non soltanto sul **numero esorbitante di civili palestinesi uccisi** nelle operazioni militari successive al 7 ottobre (oltre 20.000 persone in poco più di tre mesi, tra i quali moltissimi bambini), ma anche sulle **condizioni di vita in cui è costretta la popolazione civile di Gaza e che vengono descritte come volte a causare la distruzione dei palestinesi di Gaza come gruppo.** Tali condizioni, che vengono ricostruite in larga parte sulla base dei rapporti delle agenzie umanitarie dell’ONU e del Comitato internazionale della Croce Rossa, includono: espulsioni e sfollamenti di massa, distruzione su larga scala di case e aree residenziali; privazione dell’accesso a cibo e acqua adeguati e a cure mediche adeguate e altre ancora. Inoltre, il Sudafrica sostiene che le condotte contestate a Israele siano state accompagnate da intento genocidario, come richiesto dalla Convenzione: **la definizione del crimine di genocidio prevede infatti che gli atti proibiti siano stati commessi con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.** Per sostenere l’esistenza di questa intenzione, il Sudafrica ha raccolto decine di dichiarazioni di organi di Stato israeliani, a cominciare dai vertici dello Stato fino ai militari sul campo, nelle quali si deumanizzano i palestinesi e si afferma di volerli eradicare da Gaza. Al termine di una lunga e dettagliata esposizione dei fatti e della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, il Sudafrica contesta a Israele la violazione di vari articoli della

Convenzione del 1948. Oltre ad accusare Israele di atti di genocidio, il Sudafrica contesta anche la violazione dell'obbligo di prevenire atti di genocidio, la violazione delle norme che vietano la cospirazione per commettere genocidio, l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, il tentativo di compiere il genocidio, la complicità nel genocidio; si contesta altresì la mancata punizione degli individui implicati in questi crimini e gli ostacoli posti a indagini indipendenti e imparziali. Alla luce del quadro drammatico descritto nel ricorso, il Sudafrica ha chiesto alla CIG di emettere un'ordinanza cautelare chiedendo una serie di misure che vanno dalla cessazione delle operazioni militari nella striscia di Gaza alla garanzia di forniture adeguate di aiuti umanitari.

Vista l'urgenza della situazione, la CIG ha convocato le parti per le udienze preliminari che si sono svolte nei giorni 11 e 12 gennaio e ha reso l'Ordinanza cautelare il 26 gennaio 2024. Durante le udienze il Sudafrica ha illustrato nel dettaglio quanto già contenuto nel ricorso. Israele ha risposto sostenendo che non vi era alcuna disputa relativa alla Convenzione sul genocidio – cercando di portare la Corte a dichiarare un difetto di giurisdizione e a non pronunciarsi neanche sulle misure cautelari – per poi sostenere che le accuse di aver violato la Convenzione sono false e diffamatorie. Israele ha sostenuto che le proprie azioni sono conformi al diritto internazionale e miranti esclusivamente a difendere la propria popolazione dagli attacchi di Hamas.

**L'ordinanza della Corte ha accolto la richiesta di misure cautelari e la portata di questa decisione è molto significativa. I giudici hanno affermato chiaramente che non soltanto la Corte è competente a dirimere la controversia tra i due Stati relativamente alla violazione della Convenzione sul genocidio, ma che le presunte violazioni contestate a Israele dal Sudafrica sono plausibili** e alla luce del rischio imminente di violazione della Convenzione, della gravità della situazione e dell'urgenza, ha ordinato una lunga serie di misure cautelari, accogliendo quasi tutte le richieste del Sudafrica. Assai significativo è anche il fatto **la CIG ha adottato la maggioranza delle misure cautelari con una maggioranza schiacciante di 15 a 2** (voto contrario del giudice israeliano e della giudice ugandese) e alcune di queste addirittura con maggioranza di 16 a 1 (contraria la giudice ugandese).

Tra le misure adottate dalla Corte non vi è la richiesta di cessazione delle operazioni militari, ma a ben guardare questo non deve sorprendere. La Corte è competente a dirimere la controversia relativa alla violazione della Convenzione sul genocidio tra i due Stati, Hamas invece è parte nel conflitto, ma non parte di questa disputa giuridica e sarebbe stato difficile per i giudici giustificare una misura di cessazione delle operazioni militari diretta a una sola delle parti in conflitto. Tuttavia, leggendo tutte le misure che sono state ordinate, si capisce che l'indicazione va nella direzione quantomeno della sospensione delle operazioni militari. **La Corte, infatti, impone a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per evitare il rischio di genocidio, gli impone anche di assicurarsi che le sue forze militari non stiano compiendo nessuno degli atti vietati dalla Convenzione, intima a Israele di prevenire gli atti di genocidio e di punire**

**coloro che incitano al genocidio contro i palestinesi nella striscia di Gaza.** I giudici inoltre impongono a Israele di adottare misure immediate ed efficaci per garantire la fornitura degli aiuti umanitari e per rispondere alla necessità primarie e sanitarie dei palestinesi nella striscia di Gaza e ordinano a Israele di impedire la distruzione delle prove di eventuali atti di genocidio e anzi lo obbligano a garantirne la conservazione. L'ordinanza infine obbliga Israele a presentare un rapporto su tutte le misure cautelari adottate in risposta all'ordinanza entro un mese dalla data del 26 gennaio. Si tratta di una lunga serie di misure che è praticamente impossibile attuare senza sospendere le operazioni militari.

**La decisione è storica perché si tratta della prima volta che Israele viene messo davanti all'obbligo di rispettare alcuni principi del diritto internazionale da parte del massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite.** L'importanza di questo caso sta anche nel fatto che il ricorso è stato presentato non dalla parte direttamente lesa, ma da uno Stato terzo rispetto a quanto sta avvenendo a Gaza. Questo è possibile perché la Convenzione sul genocidio contiene norme che tutelano valori fondamentali per la comunità internazionale (si parla di norme imperative, cogenti) e ogni sua violazione dà titolo a tutti gli Stati che hanno sottoscritto il trattato di lamentarne la violazione di fronte alla CIG (art. IX). Ogni Stato ha un interesse giuridico a che la Convenzione non sia violata, a che non si commetta un genocidio in nessuna parte del mondo e per di più ogni Stato che ha sottoscritto la Convenzione, ha in prima persona l'obbligo di prevenire atti di genocidio. In altre parole, ogni Stato membro di questo trattato, inclusa l'Italia, alla luce del rischio paventato dalla CIG e delle misure indicate, dovrebbe far pressione su Israele perché faccia tutto quanto in suo potere evitare il genocidio dei palestinesi di Gaza. Se è vero che l'ordinanza è vincolante soltanto per le due parti della controversia, è vero anche che **ogni sostegno dato dagli altri Stati a Israele, in particolare se questo non intendesse rispettare le misure deliberate dalla Corte, potrebbe configurarsi come violazione dell'obbligo di mancata prevenzione del genocidio.** Se poi il sostegno a Israele fosse particolarmente significativo, ad esempio attraverso la fornitura di armi, gli Stati terzi si esporrebbero anche ad essere accusati di complicità in atti di genocidio. Queste, ad esempio, sono le accuse che il *Center for Constitutional Rights* (storica organizzazione che opera in USA nel campo della tutela dei diritti umani, sin dagli anni '60 con il movimento statunitense per diritti civili) ha mosso al Presidente Biden di fronte a un tribunale della California contestando agli Stati Uniti di aver violato i propri obblighi di prevenzione di un genocidio ed esponendosi al rischio di complicità con Israele in atti di genocidio.

Proprio perché l'ordinanza sulle misure cautelari manda un messaggio che non può essere ignorato anche a tutti gli Stati parte della Convenzione, appare particolarmente grave la notizia che 9 Stati, fra cui l'Italia, hanno tagliato i fondi a UNWRA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), agenzia dell'ONU che svolge un ruolo chiave nel garantire la distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La sospensione dei finanziamenti è dovuta alle accuse mosse da Israele che ha

sostenuto di avere prove che mostrano che 12 funzionari di questa organizzazione (su uno staff di 13.000 persone) sarebbero coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. Naturalmente si tratterebbe di responsabilità gravissime, se provate. Tuttavia l'ONU ha già in via cautelativa interrotto il rapporto di lavoro con queste persone e avviato le indagini per verificare le loro responsabilità. Pare completamente sproporzionato sanzionare un'intera organizzazione per il presunto comportamento di pochi impiegati e pare ancor più **ingiustificata l'interruzione del sostegno a un'agenzia che è cruciale per garantire l'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza dopo quanto ordinato nella decisione della Corte.** Il Commissario generale di UNWRA ha dichiarato che non sarà possibile continuare a prestare assistenza alla popolazione civile a Gaza oltre la fine di febbraio se non verranno ripristinati i finanziamenti. Nel rendere più difficile la fornitura di aiuti umanitari, **gli Stati che hanno tagliato i fondi a UNRWA dopo l'ordinanza della Corte, si espongono alla violazione del proprio obbligo di prevenire atti di genocidio.**